

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA****EX ART. 23 RDL n. 455/1946 ED ART. 8 DPR 1199/1971**

Per la Società **COMM. ALFIO FICHERA S.R.L.**, con sede in Santa Venerina (CT), via Stabilimenti, 237, Partita I.V.A. 02709790873, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato difeso e patrocinato dall'Avvocato Alfredo Grasso, (Codice Fiscale GRS LRD 73H04 E017F) con studio legale in Giarre (CT), via Callipoli, 181, giusta procura alle liti allegata, con atto separato, al presente ricorso, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC alfredo.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it;

**CONTRO**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**E NEI CONFRONTI DI**

**ARENA ARIANNA**, con sede in Mazzarino (CL) Codice Fiscale RNA RNN 82A70 F065X, Punteggio 93, data presentazione 2018-04-18 21:35:43.0, PEC arena.arianna@okpec.net;

**ZUMBO GIULIA**, con sede in Naso (ME), Codice Fiscale ZMB GLI 89L60 F158R; Punteggio 98, data presentazione 2018-04-18 20:02:26.0 PEC g.zumbo-10218@pec.omceo.me.it;

**MUFFOLETTO MARIA ROSARIA ASSUNTA**, con sede in Castel di Lucio (ME), Codice Fiscale MFF MRS 81M61 G273N, Punteggio 94, data

presentazione 2018-04-18 23:45:23.0, PEC muffoletto.maria@pec.it;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI**

- a. Del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 669 del 11.02.2021, successivamente pubblicato, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (Allegato A), e degli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C), inerenti il bando pubblico relativo alla Operazione 6.4.c -" Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" regime *de minimis* del Programma di Sviluppo Rurale;
- b. Della nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (Allegato A);
- c. Di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente,

**PER IL RICONOSCIMENTO**

- d. Del giusto punteggio di ulteriori punti (6), pari al totale di punti 98 (92 già assegnati) come risultanti correttamente dalla scheda di autovalutazione e dagli elaborati tecnici, ivi premettendo.

## **PREMESSO**

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento D.D.G. n. 2743 del 25.09.2017 è stato approvato il bando pubblico relativo alla Operazione 6.4.c -" Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" regime *de minimis* del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020, al quale veniva stata assegnata una dotazione finanziaria pari a € 20.000.000,00;

Con il D.D.G. n. 242 del 19.02.2018 la scadenza veniva stata prorogata al 18.04.2019;

La società ricorrente, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico, presentava, nei termini e nelle modalità previste, la domanda di sostegno, richiedendo il sostegno per investimenti ammissibili di cui alla MISURA 6.4.c -" Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" per il *Progetto di manutenzione e modifiche interne dei locali adibiti ad esercizio d'impresa nell'edificio sito in via Stabilimenti, 237, a Santa Venerina (CT), per lo sviluppo e il potenziamento dell'azienda "Comm. Alfio Fichera S.R.L."*;

Con Decreto n. 2828 del 31.10.2019 il Dirigente del Servizio 3 approvava la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e

l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C), inerenti il bando pubblico relativo alla Operazione 6.4c, " Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" regime *de minimis* del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020;

Con il Decreto n. 3270 del 25.11.2019 il Dirigente del Servizio 3 ha approvato la revisione della precedente graduatoria provvisoria regionale delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili denominati rispettivamente Allegato A, Allegato B e Allegato C;

Con il D.D.S. n. 1677 del 05.06.2020 sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva dell'Operazione 6.4.c delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, e gli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili rispettivamente Allegato A, Allegato B e Allegato C;

Indi, in esito alla valutazione da parte del Gruppo di lavoro di supporto all'Autorità di Gestione sono stati esaminate le osservazioni e con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 669 del 11.02.2021, successivamente pubblicato è stata approvata la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con il

relativo punteggio, e gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili, denominati, rispettivamente, Allegato "A", Allegato "B" e Allegato "C";

Nella prima fase, il ricorrente risultava ammesso ma con un punteggio inferiore a quello richiesto tantè che formulava delle osservazioni trasmesse a mezzo PEC in data 18.11.2019 (all'indirizzo [dipartimento.agricoltura@certmail.regione.socilia.it](mailto:dipartimento.agricoltura@certmail.regione.socilia.it)), che però non venivano valutate;

In seguito, con la pubblicazione della graduatoria definitiva finale, si prendeva atto che l'istanza era dichiarata ammissibile atteso che, nella predetta graduatoria definitiva finale, che si impugna con il presente ricorso, il ricorrente risulta inserito nella graduatoria delle istanze ammissibili (All. A) alla posizione n. 126 con punti 92, dalla quale si evince che i punti (6) relativi al criterio *"Introduzione di prodotti e/o servizi innovativi che per caratteristiche peculiari esistono sul mercato da meno di tre anni"* non sono stati assegnati;

Pertanto si evincerebbe che non siano stati attribuiti i punteggi relativi (ben 6!) al citato criterio e ciò senza alcuna motivazione a riguardo!!

Con l'approvazione della graduatoria definitiva finale, che oggi si impugna, l'odierno ricorrente è stato ingiustamente decurtato di punti 6 e quindi collocato alla posizione 126, invece l'ultima ditta con punti 98 è collocata alla posizione 23, ed il primo in graduatoria ha avuti attribuiti, per l'appunto, 98 punti;

**La posizione 126 non è utile ai fini del finanziamento della istanza,**

**benchè la stessa sia stata ritenuta ammissibile, poiché la dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 non è sufficiente a finanziare tutte le istanze e comunque non è sufficiente a finanziare la istanza della società ricorrente in quanto l'ultima ditta ammessa a finanziamento è la n. 105 con punti 93: Arena Arianna e la società ricorrente con 92 punti si è attestata alla posizione 126;**

Dalla consultazione dei documenti a corredo della domanda, emerge che gli elementi a fondamento dei punti non riconosciuti sono in realtà effettivamente presenti;

In buona sostanza non sono stati riconosciuti i punti, come da scheda di autovalutazione, che avrebbero consentito, alla ricorrente, di attestarsi sui 98 punti complessivi e guadagnare una posizione utile in graduatoria per vedersi erogare i richiesti contributi;

Dall'esame della graduatoria non è possibile comprendere alcuna motivazione sull'attribuzione del punteggio così ridotto;

Eppure la documentazione è completa, la relazione tecnica fornisce un dettaglio preciso e puntuale dell'investimento;

Con il presente ricorso, la società ricorrente in buona sostanza, lamenta la mancata attribuzione del punteggio corretto, in particolare i punti previsti per il criterio *"Introduzione di prodotti e/o servizi innovativi che per caratteristiche peculiari esistono sul mercato da meno di tre anni"* non sono stati assegnati;

L'odierna società ricorrente ha tutti i requisiti richiesti dalle "disposizioni attuative" alle Misure ed una corretta valutazione avrebbe

acconsentivo una collocazione in graduatoria utile;

Orbene questi i fatti, sicché non vi è chi non veda una palese violazione di Legge da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, e ancor di più l'eccesso di potere, oltre alla incompletezza e approssimazione, come acclarato dalla documentazione in atti, dell'istruttoria che ha determinato la mancata attribuzione dei punti;

Tutto quanto innanzi premesso, l'odierna parte ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato la mancata attribuzione di ben 6 punti, e che pertanto andranno annullati sulla base dei seguenti motivi di diritto:

#### **MOTIVI**

- 1. Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria**  
**Violazione del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 669 del 11.02.2021, successivamente pubblicato, nonché delle Disposizioni Attuative, - Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Malgoverno e sviamento.**
- 2. Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Carenza e difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli**

**art. 6 comma 1 lettera B) della Legge 241/1990.**

- 3. Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria.**  
**Violazione dell'art. 2 e 3 nonché comma 1 del nuovo art. 21**  
**septies della L. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione -**  
**Malgoverno e Sviamento.**

**Quanto al motivo n. 1:**

- 1. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA**  
**VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE**  
**DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO**  
**SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO**  
**REGIONALE DELL'AGRICOLTURA N. 669 DEL 11.02.2021,**  
**SUCCESSIVAMENTE PUBBLICATO, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI**  
**ATTUATIVE, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E**  
**10 BIS DELLA L. 7AGOSTO1990 N. 241; ECCESSO DI POTERE PER**  
**DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MALGOVERNO E SVIAMENTO.**

La domanda di sostegno informatizzata è stata predisposta ed elaborata in tutta la documentazione cartacea prevista dal bando e consegnata al Centro di Assistenza Agricola mandatario per come disposto dalle disposizioni procedurali del bando.

L'Assessorato resistente ha omesso di attivare, per le eventuali e presunte incompletezze che hanno dato luogo al mancato riconoscimento di una serie di punteggi, segnatamente punti 6 relativi al criterio *"Introduzione di prodotti e/o servizi innovativi che per caratteristiche peculiari esistono sul mercato da meno di tre anni"*, il



cosiddetto "soccorso istruttorio", o l'invito di fornire chiarimenti.

La procedura amministrativa predisposta in forma dematerializzata, è riferita alla sola attività di predisposizione e presentazione elettronica della domanda di sostegno per la quale si dispone l'allegazione esclusivamente digitalizzata dei documenti richiesti e non anche al processo di istruttoria che doveva essere eseguita sulla base cartacea, e sulla base di un eventuale subprocedimento relativo alla richiesta di chiarimenti e/o documenti integrativi.

Dunque l'Amministrazione intimata, non ha comunque effettuato la dovuta istruttoria non motivando i motivi di decurtazione dei punti, violando altresì gli obblighi di esame in contraddittorio che discendono dalla giusta applicazione dell'art 10 bis, L. 241/1990.

Un'adeguata istruttoria e comunque il ricorso alle procedure di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, avrebbe consentito all'Amministrazione di riconoscere il punteggio dovuto o comunque di raggiungere il punteggio utile (98) al fine di vedersi finanziato il progetto.

Ne discende pertanto la evidente illegittimità dell'atto impugnato.

Una tale istruttoria del tutto approssimativa, ha comportato una erronea valutazione, determinando una grave ed illegittima penalizzazione, inaccettabile ed in contrasto con il principio della pari opportunità e di parità di trattamento, stabilito nel regolamento (UE) nr 1305/2013, che l'Amministrazione deve garantire nel processo di selezione dei beneficiari.

**Con espresso riferimento a quanto sopra riportato si rileva la violazione**

**di legge attuata con l'illegittimo mancato riconoscimento del punteggio corretto, che di fatto ha determinato la esclusione del ricorrente dal finanziamento.**

La errata valutazione invalida, di fatto, tutto l'iter procedurale di attribuzione del punteggio, atteso che i funzionari, che hanno svolto l'attività istruttoria, e che quindi hanno "deciso" sul punteggio, hanno posto in essere un'attività affatto esaustiva.

Si contesta l'assoluto difetto di motivazione e dunque la violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 perché dall'esame della documentazione non è dato comprendere per quale ragione non siano stati riconosciuti i punti a investimento, nonostante la validità della relazione tecnica, obiettivamente verificabile.

L'Amministrazione, senza rendere conto delle relative ragioni, sulla base di una valutazione discrezionale e non sull'attenta verifica circa la presenza o meno di determinati elementi, riconoscendo solo punti 92 ha di fatto escluso dal finanziamento il ricorrente.

E' evidente la violazione degli obblighi di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990.

Tale norma stabilisce la disciplina da ultimo richiamata che "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda".

Un'adeguata istruttoria e comunque il ricorso alle procedure di cui

all'art. 10 bis L. 241/1990, avrebbero consentito all'Amministrazione di attribuire il punteggio dovuto.

Tutto questo non è stato fatto e da qui l'illegittimità denunciata.

**Quanto al motivo n. 2.**

- **ECCESSO DI POTERE. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 6 COMMA 1 LETTERA B) DELLA LEGGE, 241/1990.**

Il presente ricorso scaturisce dalla violazione della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990 meglio conosciuto quale "soccorso istruttorio"; tale norma è stata più volte richiamata, e ne sono stati acclarati i principi, non ultimo il TAR Sardegna che, su una pronuncia relativa alla incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, ha sancito che, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della 241/90.

Tale disposizione infatti impone all'amministrazione, nel caso di incompletezza, di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/06/2016, n. 483 Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

L'impostazione ormai da tempo seguita dalla Sezione (si veda quanto

affermato già nella sentenza n. 1537/2009) discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione).

E' fuor di dubbio che la mancata attribuzione di determinati punteggi determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato; invero quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni.

Nel caso esaminato, tutto questo non è stato applicato in spregio alla norma comunitaria e nazionale, esponendo l'Assessorato resistente a rischi finanziari e di risarcimenti di spesa non coperti da risorse comunitarie.

La mancata attribuzione di un punteggio richiesto, e supportato da idonea e probante documentazione, costituisce, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990 o di richiesta di chiarimenti.

Tale disposizione infatti impone all'amministrazione di richiedere all'in-

interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/06/2016, n. 483).

Il soccorso istruttorio previsto dall'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici è un istituto di ampia portata che consente di sopperire, con l'integrazione, anche alla totale mancanza di un documento comprovante un requisito essenziale, pertanto, nelle gare pubbliche di appalto, l'art. 83 ha inteso codificare un ordinario modo di procedere volto a fare valere la sostanza sulla forma, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l'esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei concorrenti rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l'effettività del possesso del requisito.

Il ricorso ad uno strumento di così ampia portata applicativa, regolamentato sia in via generale che particolare, avrebbe consentito nel caso di specie ai funzionari istruttori di evitare senz'altro la macroscopica svista in cui sono incorsi in ordine alla mancata attribuzione di determinati punteggi.

**Si contesta l'eccesso di potere della pubblica amministrazione perché l'attribuzione del punteggio di 92 è in ogni caso incomprensibile, poiché il soccorso istruttorio deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento non escluse quelle con caratteristiche selet-**

**five.**

La P.A. esaminatrice in sede di istruttoria nel riscontrare, evidentemente, una presunta carenza, avrebbe potuto superarla, ed in ogni caso sanarla, attraverso il ricorso al rubricato "Compiti del responsabile del procedimento", che dispone al comma 1 lettera B) "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, l'Ufficio avrebbe potuto e (dovuto) attivare la procedura atteso che il responsabile del procedimento, secondo la legge sul procedimento senza scomodare il Codice dei Contratti, deve consentire la rettificazione e l'integrazione documentale **come regola generale del diritto amministrativo**, in particolare delle procedure comparative e di massa, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali, senza per questo violare la par condicio, applicabile, quindi in ipotesi di incompletezza o di lacunosità della documentazione.

**Nel caso di specie, in effetti, non vi sarebbe alcuna rettifica da fare, ma l'Amministrazione, nel momento in cui non riteneva di attribuire i punti, perché verosimilmente, non giudicava la documentazione a supporto sufficiente, aveva l'onere di attivare il sub procedimento in parola.**

La stessa Giurisprudenza Amministrativa più volte chiamata a decidere su tali circostanze, ha definitivamente chiarito che: Qualora la

documentazione prodotta nell'ambito di una procedura sia carente di taluni elementi formali, l'Amministrazione richiede al partecipante di integrare e chiarire il contenuto del documento, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus operandi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, e purché rispettosa della par condicio (TAR Milano Lombardia sez. 1, 11 febbraio 2011 n. 449).

**Quanto al motivo n.3:**

- **ECCESSO DI POTERE. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 E 3 NONCHÉ COMMA 1 DEL NUOVO ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - MALGOVERNO E SVIAMENTO.**

Si contesta l'attribuzione del minore punteggio, in via preliminare con riferimento all'assoluto difetto di motivazione e dunque alla violazione della L. 241/1990.

Dall'esame della documentazione non è dato comprendere per quale ragione non siano stati riconosciuti i punteggi già previsti dal ricorrente nella scheda di autovalutazione con riferimento a circostanze obiettive e tutte verificabili.

L'Amministrazione, senza rendere conto delle relative ragioni, attribuisce un punteggio sulla base di una valutazione discrezionale senza alcuna verifica obiettiva circa la sussistenza o meno di tutti gli elementi.

Il provvedimento si palesa illegittimo in quanto assolutamente privo di motivazioni che possano in qualche modo sorreggerlo.

Al riguardo si rammenta che: "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali"; così recita il, L. n. 241/1990; (nota a TAR Puglia - Bari, Sez. III, sent. 26 ottobre 2005),

Il deficit motivazionale non consiste nella censura della motivazione ma nella totale assenza di quest'ultima che rende nullo l'atto impugnato.

Può essere evidenziato che non appare revocabile in dubbio l'affermazione secondo cui la motivazione, nel caso che ci occupa, rappresenta un elemento del provvedimento amministrativo (altro ragionamento deve invece essere esplicitato quanto al carattere "essenziale" di tale elemento).

Sul punto può essere citato l'art. 3, L. n. 241/1990 laddove si sancisce che "Ogni provvedimento amministrativo .. deve essere motivato" salvo le eccezioni previste.

Il dato positivo avverte l'interprete che la motivazione è sicuramente un elemento del provvedimento amministrativo (il verbo "deve" è significativo al riguardo); tuttavia la disposizione da ultimo citata nulla precisa quanto alla sua "essenzialità", con l'aggravante che nessuna ulteriore disposizione ordinamentale indica, sulla falsa riga di quanto avviene nel codice civile per il contratto, gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo.

Ma è proprio sulla essenzialità o meno di un elemento del provvedimento che si decide quale regola di validità trova applicazione per l'ipotesi di deficit dell'elemento medesimo: così l'operatività della nullità provvedimentoale sarà subordinata ad una



qualificazione in termini di essenzialità dell'elemento dell'atto, diversamente, invece, qualora si addivenga ad una qualificazione di "non essenzialità" dell'elemento, eventuali difetti dello stesso renderanno operative le regole sui vizi di legittimità.

Ebbene, pare corretta la qualificazione della motivazione quale elemento essenziale del provvedimento in considerazione, oltre che dell'evoluzione sottesa all'emergere del concetto stesso di motivazione, dello stesso dato positivo ed in particolare dell'art. 1, L. n. 241/1990 che attribuisce ai criteri di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa il crisma di principi generali dell'agere pubblicistico.

E' indubitabile, infatti, che detti principi trovano un momento di attuazione proprio mediante l'esternazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato - in relazione alle risultanze dell'istruttoria - la decisione dell'amministrazione.

Se pertanto si riconduce l'istituto della motivazione ad uno strumento attuativo dei suddetti principi generali dell'azione amministrativa, il carattere essenziale dell'istituto risulta essere in *re ipsa* sicché si tratta piuttosto di individuare se trattasi di nullità ex art. 21 septies da un lato e i vizi di violazione di legge, oppure per eccesso di potere e sviamento...

Che nel caso che ci occupa manca del tutto la motivazione è documentalmente provato dalla lettura dell'atto impugnato, dove il termine "manca" contenuto nell'art. 21 septies e riferito agli elementi essenziali dell'atto, pare suscettibile di essere sicuramente interpretato,

con riferimento alla motivazione, come “assenza materiale” dell'elemento e dunque quale assenza “fisica” nel provvedimento della motivazione-testo, assenza accertabile mediante un riscontro *ictu oculi*.

L'art. 3, L. n. 241/1990, allorché sancisce che ogni provvedimento “deve essere motivato” effettua un sicuro riferimento alla motivazione-testo; il legislatore rende doverosa la presenza della motivazione-testo nel corpo del provvedimento adottato e lo stesso comma 1, seconda parte, quando afferma che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, effettua invece un riferimento alla motivazione contenutisticamente intesa.

Ciò posto, acclarato dunque che l'essenzialità dell'elemento motivazione può e deve essere riferita in primis all'aspetto formale che contenutistico della medesima, tale elemento è stato omesso con la conseguenza in termini di patologia del provvedimento impugnato: ci si muove nel campo non tanto di illegittimità (per eccesso di potere), ma di radicale nullità (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 maggio 2006).

In conclusione, una motivazione contenutisticamente deficitaria, dunque, è prima di tutto un vizio strutturale del provvedimento poiché il paradigma legale di riferimento che consente di affermare l'esistenza stessa di una motivazione (art. 3, comma 1, L. n. 241/1990) non risulta rispettato; quella motivazione-contenuto deficitaria, allora, appare non sussumibile all'interno del tipo astratto e dunque non rileva quale

motivazione.

L'attività amministrativa de quo deve essere necessariamente censurata per il ripristino della legalità.

\*\*\*\*\*

La tabella di cui all'art. 5 del Bando in oggetto, prevede l'attribuzione di 6 punti per "introduzione di prodotti e/o servizi innovativi che per caratteristiche peculiari esistono sul mercato da meno di 3 anni".

**Il progetto di cui alla istanza proposta dalla società ricorrente prevede l'introduzione di un prodotto innovativo, non esistente sul mercato al momento della presentazione della domanda di aiuto, denominato "trunzudaci".**

Nell'elaborato di progetto "RSA - Relazione sviluppo aziendale", al paragrafo "2.2 Riorganizzazione degli spazi aziendali" si legge: "*(...) la società, forte anche delle ampliate capacità produttive con la riorganizzazione dei locali produttivi, potrà lanciarsi nell'introduzione di un nuovo prodotto innovativo, il trunzudaci, attualmente non esistente sul mercato, con caratteristiche peculiari legate al territorio in cui sorge l'impresa (...)*".

Al paragrafo "2.4.1 Nuovo prodotto Trunzudaci" si ribadisce: "*Il progetto di sviluppo dell'impresa, contempla anche l'introduzione sul mercato un nuovo prodotto: un liquore assolutamente innovativo sotto il marchio "Trunzudaci – made in Sicily" attualmente inesistente sul mercato italiano ed internazionale.*

*Si tratta di un liquore a base di vodka come distillato base e infusione di*

*erbe amaricanti digestive e di cavolo rapa (Brassica oleracea, varietà gongylodes), oggi presidio Slow Food, noto localmente come trunzu di Aci, perché si coltiva in una ristretta area geografica intorno ad Acireale, compreso il territorio di Santa Venerina in cui ha sede l'azienda "Comm. Alfio Fichera srl", su terreni lavici che gli conferiscono la caratteristica colorazione a striature violacee.*

*La nuova produzione, oltre ad essere resa possibile dalle opere edili relativi ai nuovi locali produttivi accennate trattando la riorganizzazione degli spazi aziendali, rende necessario l'acquisto di un nuovo filtro da 600/800 litri e comporta la progettazione grafica di una nuova etichetta da inserire sul mercato; tali previsioni sono più dettagliatamente descritte nella relazione tecnico-analitica.*

L'elaborato di progetto RTA Relazione tecnico analitica, a sua volta, al paragrafo "5.8 Investimenti relativi all'introduzione del prodotto innovativo trunzudaci", descrive il nuovo prodotto ed e gli investimenti che bisogna sostenere per la sua produzione ed il corrispondente numero d'ordine nel computo metrico:

*Come già illustrato nella relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell'impresa, la società mira tra l'altro a presentare sul mercato un nuovo prodotto: un liquore assolutamente innovativo sotto il marchio "Trunzudaci – made in Sicily" attualmente inesistente sul mercato italiano ed internazionale.*

*Si tratta di un liquore a base di vodka come distillato base e infusione di erbe amaricanti digestive e di cavolo rapa (Brassica oleracea, varietà*

*gongylodes*), oggi presidio Slow Food, noto localmente come trunzu di Aci, perché si coltiva in una ristretta area geografica intorno ad Acireale, compreso il territorio di Santa Venerina in cui ha sede l'azienda "Comm. Alfio Fichera srl", su terreni lavici che gli conferiscono la caratteristica colorazione a striature violacee.

La nuova produzione, oltre ad essere resa possibile dalle "Opere edili relativi ai nuovi locali produttivi" di cui al paragrafo 5.1, rende necessario l'acquisto di un nuovo filtro a piastre in acciaio inox completo di elettropompa le cui caratteristiche tecniche sono meglio descritte nel preventivo di MORI-TEM per complessivi € 910,00 indicati nel computo metrico al numero d'ordine 91.

Inoltre la nuova produzione comporta la progettazione grafica di una nuova etichetta da inserire sul mercato; l'investimento necessario è riportato nel preventivo di INDUSTRIA01 per complessivi € 800,00 e indicato nel computo metrico al numero d'ordine 92.

La società ricorrente al fine di conseguire lo specifico punteggio ha seguito pedissequamente quanto prescritto dal bando predisponendo all'uopo una relazione sul Prodotto Innovativo che al Giustificativo Attribuzione 4A ha esplicitato le ragioni legittimanti l'attribuzione del punteggio: **"Vengono autoattribuiti 6 punti in quanto il progetto di potenziamento dell'impresa contempla anche l'introduzione sul mercato di un prodotto innovativo attualmente inesistente sul mercato italiano, a base di cavolo rapa (*Brassica oleracea*, varietà *gongylodes*), oggi presidio Slow Food, noto localmente come trunzu di**

***Aci, perché si coltiva in una ristretta area geografica intorno ad Acireale, compreso il territorio di Santa Venerina in cui ha sede l'azienda "Comm. Alfio Fichera srl", su terreni lavici che gli conferiscono la caratteristica colorazione a striature violacee".***

Lo specifico punteggio deve essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti, e la ditta deve (come ha fatto!) dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici delle relative innovazioni nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico.

Né più né meno quello che ha fatto la società ricorrente: al fine di provare la caratteristica del prodotto non avrebbe potuto fare altro trattandosi di prodotto inesistente sul mercato.

#### **ISTANZA MISURA CAUTELARE**

La Società ricorrente, stante il grave pregiudizio patito, formula precipua istanza cautelare affinché venga adottato ogni opportuno provvedimento al fine di addivenire alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato con conseguente riconoscimento dei punteggi non attribuiti.

Invero sussistono tutti gli elementi: circa il *fumus boni juris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame che si è ampiamente dedotto.

Quanto al *periculum in mora* non vi è chi non veda come la illegittima, ingiusta, erronea decurtazione di punteggi, abbia certamente creato

un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perduta possibilità di partecipare alle politiche comunitarie con inevitabile ripercussione sull'impresa.

**P.T.M.**

La Società ricorrente nelle qualità in atti e per mezzo del proprio Avvocato difensore,

**CHIEDE**

che l'On.le Presidente della Regione, previa concessione di idonea misura cautelare, *contrariis reiectis*,

**VOGLIA COSÌ PROVVEDERE**

**Preliminarmente, sospendere gli atti impugnati, quindi**

- a. Annullare il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 669 del 11.02.2021, successivamente pubblicato, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (Allegato A);
- b. Annullare la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (Allegato A);
- c. Annullare ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o con-sequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente;

- d. Conseguentemente riconoscere il giusto punteggio di ulteriori punti (6), pari al totale di punti 98 (92 già assegnati) come risultanti correttamente dalla scheda di autovalutazione e dagli elaborati tecnici;

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara che la controversia sconta il Contributo Unificato di € 650,00.

Produzione documentale:

1. Provvedimento Impugnato – D.D.G. n. 669 del 11.02.2021;
2. Provvedimento Impugnato – Allegato A;
3. Domanda di aiuto;
4. Ricevuta di accettazione Domanda di aiuto;
5. Relazione Prodotto Innovativo;
6. Relazione Prodotto Innovativo – Elementi attribuzione punteggi;
7. Scheda autoattribuzione punteggi;
8. Richiesta Riesame;
9. Bando Pubblico;
10. Disposizioni Attuative Parte Specifica;
11. Visura INIPEC Controinteressato Arena;
12. Visura INIPEC Controinteressato Muffoletto;
13. Visura INIPEC Controinteressato Zumbo.

Giarre, li 07.06.2021

Avv. Alfredo Grasso